



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 290 LEGISLATURA N. VI

DE/PR/SAN Oggetto: L.R. 26/96 - atto di indirizzo e coordinamento delle
9 NC aziende UU.SS.LL. per l'attuazione del D.M. 27.08.99
Prot. Segr. n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza
232 protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

L'anno duemila addì 31 del mese di gennaio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- D'Ambrosio Vito Presidente
- Berionni Emilio Vice Presidente
- Mentrasti Edoardo Assessore
- Silenzi Giulio Assessore
- Spacca Gian Mario Assessore
- Troli Gino Assessore

Sono assenti:

- Di Odoardo Bruno Assessore
- Moruzzi Marco Assessore
-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Sig. **D'Ambrosio Vito** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vice Segretario Sig. **Brandoni Bruno**.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente **D'Ambrosio Vito**

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
<p>Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il <u>31 GEN 2000</u> IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dot. Bruno BRANDONI)</p> <p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - al servizio <u>SAN</u> - all'U.O.O. di spesa area n. <u>9</u> - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale <p>Il <u>31 GEN 2000</u> L'INCARICATO</p> <p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n. L'INCARICATO</p>	<p>Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata alla Commissione statale di controllo il prot. n. L'INCARICATO</p> <p>La Commissione statale di controllo con decisione n. del ha:</p> <p><input type="checkbox"/> ESAMINATO <input type="checkbox"/> RINVIATO <input type="checkbox"/> ANNULLATO SENZA RILIEVI</p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>



L.R. 26/96 – ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE AZIENDE U.U.S.S.LL. PER L'ATTUAZIONE DEL D.M. 27.8.99 N. 332 RECANTE NORME PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA EROGABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare un atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Aziende U.S.L. per l'attuazione del d.m. 27.8.99 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1992 n. 6, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio sanità;

VISTO l'srt. 25/10 dello Statuto regionale;

con la votazione resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di adottare nei confronti delle Aziende unità sanitarie locali delle Marche, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17.7.1996 n. 26 il seguente atto di indirizzo e coordinamento:

1. Ai fini della fornitura delle prestazioni di assistenza protesica di cui all'articolo 8-sexies, comma 7 del decreto legislativo 19.06.99 n. 229, le Aziende unità sanitarie locali delle Marche riconosceranno le tariffe determinate dal decreto del Ministro della sanità dd. 22 agosto 1999 n. 332 con decorrenza dal 12 ottobre 1999 data di entrata in vigore del medesimo decreto con riferimento ai dispositivi indicati dall'allegato 1 dello stesso provvedimento;
2. Le stesse tariffe dovranno essere ridotte del 20% dalla medesima decorrenza per quelle Aziende fornitrici che non garantiscano le condizioni aggiuntive di fornitura sotto-elencate:
 - Consegna della scheda progetto che contiene o accompagna il preventivo, indicante i seguenti elementi:
 - a) identificativo della Azienda fornitrice;
 - b) identificativo dell'Ente erogatore;
 - c) identificativo della prescrizione;
 - d) codice del dispositivo e relativo importo;
 - e) descrizione del dispositivo;



- f) eventuali osservazioni del tecnico competente;
- g) Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo posta a carico dell'assistito;
- h) Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda-progetto sarà costituita dalla scheda "fornitura-consegna" che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" indicherà parimenti la quota a carico dell'assistito;
- Adozione di un sistema organizzativo e/o produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali;
- Redazione di un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo;
- Contenimento dei tempi di riparazione per i dispositivi corrispondente al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture;
- Disponibilità di ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dei pazienti, rispettosi della privacy nonché, ove occorra, privi di barriere architettoniche che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati;
- Disponibilità a collaborare con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L. mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini stabiliti dal d.m. 332/99 e dagli eventuali accordi attuativi;
- Preventiva comunicazione dei tempi di presenza, ove prevista, del tecnico abilitato e relativa documentazione;
- Disponibilità ad adeguarsi agli accordi regionali che andranno a definire, con le rappresentanze di categoria, i seguenti impegni:
 - a) riduzione dei tempi di consegna per i prodotti che lo consentano;
 - b) fornitura temporanea in prova degli ausili ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico;
 - c) fornitura temporanea di un ausilio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione, quando ciò sia tecnicamente possibile;
 - d) redazione della scheda-progetto a domicilio dei paziente non deambulanti;
 - e) addestramento domiciliare dei pazienti per l'uso, la manutenzione e la messa a punto del presidio erogato, in caso di prima fornitura;
 - f) predeterminazione dei tempi di controllo e revisione del presidio fornito;
 - g) prolungamento dei tempi di garanzia dei prodotti purché ciò sia compatibile con le condizioni di sicurezza conformi alle direttive C.E. di riferimento;
 - h) adozione di procedure informatizzate per la gestione dei rapporti tra fornitore e Aziende U.S.L. fermo restando il rispetto della normativa che garantisce la riservatezza dei dati sensibili degli utenti e delle Aziende fornitrici;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N..... LEGISLATURA N.....

3. Relativamente alla individuazione dei soggetti abilitati alla fornitura dei presidi e delle protesi ortopediche "su misura" le Aziende U.S.L. faranno riferimento agli albi regionali già costituiti ai sensi del D.M. 28.12.1992 sino a quando il Ministero della sanità non metterà a disposizione delle Regioni l'elenco formato ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 46 del 1997;
4. Relativamente alla individuazione dei soggetti autorizzati alla fornitura dei restanti prodotti per i quali non è più richiesta la iscrizione in appositi albi dei fornitori, sarà sufficiente che il titolare della ditta attesti mediante autocertificazione il possesso delle relative autorizzazioni amministrative nonché la iscrizione alla Camera di commercio e la disponibilità di un tecnico abilitato alla fornitura indicando l'Azienda U.S.L. presso la quale sia stato registrato il relativo diploma;
5. Le procedure di acquisto dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 sono espletate dalle Aziende U.S.L., preferibilmente in forma associata a livello almeno provinciale;
6. Fino al completamento delle medesime procedure, l'acquisto dei dispositivi di cui al punto precedente è effettuato con il limite di spesa rappresentato dalle tariffe vigenti precedentemente alla entrata in vigore del D.M. 332/99, e ove non tariffati, mediante trattativa privata con i limiti previsti dalla normativa in materia di contratti;
7. In ogni caso, ogni qual volta il decreto fa riferimento all'Azienda U.S.L. di residenza dell'assistito dovrà intendersi l'Azienda U.S.L. di iscrizione dell'assistito;
8. E' data facoltà alle Aziende U.S.L. di cedere in comodato i presidi di serie appartenenti alle classi sottoelencate:
 - a) Biciclette
 - b) Carrozine
 - c) Veicoli (passeggini)
 - d) Seggioloni
 - e) Ausili per sollevamento delle persone
 - f) Letti
 - g) Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione;
 - h) Ausili ottici elettronici
 - i) Ausili per la scrittura (per i non vedenti)
 - j) Periferiche input ed output
 - k) Telefoni ed ausili per telefonare – con messaggio scritto (per i non udenti)
 - l) Sistemi di trasmissione del suono.



9. La cessione in comodato dei suddetti presidi, acquisiti con spesa totalmente a carico della Azienda U.S.L., potrà avvenire purché sia possibile il riutilizzo previa individuazione della corrispondenza alle esigenze cliniche ed ambientali, e, attraverso l'impiego di personale tecnico dipendente o convenzionato sia effettuato il necessario ricondizionamento che ne assicuri l'igienicità e l'adeguatezza tecnica, e sia formalmente garantita la sicurezza e la funzionalità dei dispositivi nonché la fornitura delle necessarie istruzioni per l'uso dei dispositivi stessi;
10. Sempre con riferimento ai presidi per i quali sia possibile la cessione in comodato, anche al fine di garantirne il ricondizionamento, la regolare manutenzione, e la sicurezza, si ritiene che possa essere verificata, da parte delle Aziende, la possibilità di far ricorso ad un contratto di noleggio anziché di acquisto in proprietà;
11. Restano confermate le modalità in atto di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici sino a quando non si disporrà diversamente in attuazione del secondo comma dell'art. 9 del D.M. 332/99;
12. Il Servizio sanità, in collaborazione con l'Agenzia regionale sanitaria è incaricato di effettuare il rilievo sistematico delle prescrizioni, della tipologia, quantità e spesa delle forniture nonché il monitoraggio delle tariffe corrisposte dalle Aziende U.S.L. per i dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99;
13. I Direttori Generali delle Aziende U.S.L. dovranno attivare appositi sistemi di controllo incaricati di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte dei medici prescrittori, delle ditte fornitrici e degli uffici incaricati della gestione delle relative procedure;
14. Il Dirigente del Servizio sanità è autorizzato a costituire un apposito gruppo di lavoro con personale delle Aziende U.S.L., senza oneri per il bilancio regionale, allo scopo di monitorare l'efficacia delle disposizioni esistenti e quindi individuare modalità che, semplificando le procedure in atto, realizzino la compatibilità tra le risorse disponibili e il soddisfacimento delle reali esigenze degli assistibili.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

~~(Dott. Mario Conti)~~

(Dott. Bruno BRANDONI)

LL

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Vito D'Ambrosio)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 229/99, prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica.

Il Ministro della sanità con decreto n. 332 del 27 agosto 1999 ha adottato un regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Lo stesso decreto indica quali sono i presidi erogabili distinguendoli in tre categorie:

La prima elenca i presidi che possono essere forniti su misura;

La seconda elenca i dispositivi di serie la cui applicazione non richiede l'intervento di un tecnico abilitato;

La terza contiene gli apparecchi che debbono essere acquistati direttamente dalle aziende ed assegnati in uso agli utenti.

Il decreto individua inoltre:

- gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica;
- i requisiti dei fornitori;
- le modalità di erogazione;
- i tempi minimi di rinnovo dell'erogazione;
- i dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva;
- la numerazione dei dispositivi protesici su misura;
- le tariffe ed i prezzi di acquisto dei presidi su misura che in sede di prima applicazione del regolamento le regioni possono ridurre nella misura massima del 20%;

Vengono infine stabiliti come debbono essere regolati i rapporti tra regioni, aziende usl e fornitori e quindi le modalità di controllo e di vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento.

La conferenza degli Assessori alla sanità, allo scopo di rendere uniformi i rapporti con i fornitori e quindi quelli con l'utenza, hanno individuato quali debbano essere i requisiti aggiuntivi che si richiedono ai fornitori affinché vengano praticate le tariffe intere così come definite dal regolamento, stabilendo che in caso contrario, fermo restando che restano potenzialmente fornitori di libera scelta da parte degli assistiti tutti coloro che sono iscritti nell'elenco definito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto legislativo n. 46/97, debbono essere applicate le tariffe stabilite dallo stesso regolamento con riduzione del 20%.

Il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 10 gennaio 2000, ha accolto la domanda di sospensione presentata dal Movimento di difesa del cittadino connessa al ricorso con il quale si chiede l'annullamento della norma del D.M. 332/99 che prevede la impossibilità di fornire i presidi non tariffati, per il cui acquisto è previsto l'espletamento di gare di evidenza pubblica, oltre il 90 giorno dalla entrata in vigore del provvedimento



Negli appositi incontri tecnici condotti con i responsabili dei procedimenti di fornitura delle Aziende uu.ss.ll. si è infine rilevata la necessità di fornire indicazioni in ordine alla individuazione dei fornitori che non hanno l'obbligo di iscriversi in appositi elenchi, sulle modalità di svolgimento delle gare di acquisto, sulle procedure di collaudo, sulle modalità di cessione in comodato di alcuni presidi che possano essere riutilizzati.

Per quanto sopra detto, si propone:

Di adottare nei confronti delle Aziende unità sanitarie locali delle Marche, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17.7.1996 n. 26 il seguente atto di indirizzo e coordinamento:

1. Ai fini della fornitura delle prestazioni di assistenza protesica di cui all'articolo 8-sexies, comma 7 del decreto legislativo 19.06.99 n. 229, le Aziende unità sanitarie locali delle Marche riconosceranno le tariffe determinate dal decreto del Ministro della sanità dd. 22 agosto 1999 n. 332 con decorrenza dal 12 ottobre 1999 data di entrata in vigore del medesimo decreto con riferimento ai dispositivi indicati dall'allegato 1 dello stesso provvedimento.
2. Le stesse tariffe dovranno essere ridotte del 20% dalla medesima decorrenza per quelle Aziende fornitrici che non garantiscano le condizioni aggiuntive di fornitura sotto-elencate:
 - Consegna della scheda progetto che contiene o accompagna il preventivo, indicante i seguenti elementi:
 - a) identificativo della Azienda fornitrice;
 - b) identificativo dell'Ente erogatore;
 - c) identificativo della prescrizione;
 - d) descrizione del dispositivo;
 - e) eventuali osservazioni del tecnico competente;
 - f) codice del dispositivo e relativo importo;
 - g) Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo posta a carico dell'assistito;
 - h) Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda-progetto sarà costituita dalla scheda "fornitura-consegna" che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" indicherà parimenti la quota a carico dell'assistito;
 - Adozione di un sistema organizzativo e/o produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali;
 - Redazione di un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo;
 - Contenimento dei tempi di riparazione per i dispositivi corrispondente al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture;



- Disponibilità di ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dei pazienti, rispettosi della privacy nonché privi di barriere architettoniche che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati;
 - Disponibilità a collaborare con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L. mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini stabiliti dal d.m. 332/99 e dagli eventuali accordi attuativi;
 - Preventiva comunicazione dei tempi di presenza, ove prevista, del tecnico abilitato e relativa documentazione;
 - Disponibilità ad adeguarsi agli accordi regionali che andranno a definire, con le rappresentanze di categoria, i seguenti impegni:
 - a) riduzione dei tempi di consegna per i prodotti che lo consentano;
 - b) fornitura temporanea in prova degli ausili ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico;
 - c) fornitura temporanea di un ausilio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione, quando ciò sia tecnicamente possibile;
 - d) redazione della scheda-progetto a domicilio dei paziente non deambulanti;
 - e) addestramento domiciliare dei pazienti per l'uso, la manutenzione e la messa a punto del presidio erogato, in caso di prima fornitura;
 - f) predeterminazione dei tempi di controllo e revisione del presidio fornito;
 - g) prolungamento dei tempi di garanzia dei prodotti purché ciò sia compatibile con le condizioni di sicurezza conformi alle direttive C.E. di riferimento;
 - h) adozione di procedure informatizzate per la gestione dei rapporti tra fornitore e Aziende U.S.L. fermo restando il rispetto della normativa che garantisce la riservatezza dei dati sensibili degli utenti e delle Aziende fornitrici;
3. Relativamente alla individuazione dei soggetti abilitati alla fornitura dei presidi e delle protesi ortopediche "su misura" le Aziende U.S.L. faranno riferimento agli albi regionali già costituiti ai sensi del D.M. 28.12.1992 sino a quando il Ministero della sanità non metterà a disposizione delle Regioni l'elenco formato ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 46 del 1997;
4. Relativamente alla individuazione dei soggetti autorizzati alla fornitura dei restanti prodotti per i quali non è più richiesta la iscrizione in appositi albi dei fornitori, sarà sufficiente che il titolare della ditta attesti mediante autocertificazione il possesso delle relative autorizzazioni amministrative nonché la iscrizione alla Camera di commercio e la disponibilità di un tecnico abilitato alla fornitura indicando l'Azienda U.S.L. presso la quale sia stato registrato il relativo diploma.



5. Le procedure di acquisto dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 sono espletate dalle Aziende U.S.L., preferibilmente in forma associata a livello almeno provinciale.
6. Fino al completamento delle medesime procedure, l'acquisto dei dispositivi di cui al punto precedente è effettuato con il limite di spesa rappresentato dalle tariffe vigenti precedentemente alla entrata in vigore del D.M. 332/99, e ove non tariffati, mediante trattativa privata con i limiti previsti dalla normativa in materia di contratti;
7. In ogni caso, ogni qual volta il decreto fa riferimento all'Azienda U.S.L. di residenza dell'assistito dovrà intendersi l'Azienda U.S.L. di iscrizione dell'assistito.
8. E' data facoltà alle Aziende U.S.L. di cedere in comodato i presidi di serie appartenenti alle classi sottoelencate:
 - a) Biciclette
 - b) Carrozine
 - c) Veicoli (passeggini)
 - d) Seggioloni
 - e) Ausili per sollevamento delle persone
 - f) Letti
 - g) Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione;
 - h) Ausili ottici elettronici
 - i) Ausili per la scrittura (per i non vedenti)
 - j) Periferiche input ed output
 - k) Telefoni ed ausili per telefonare – con messaggio scritto (per i non udenti)
 - l) Sistemi di trasmissione del suono.
9. La cessione in comodato dei suddetti presidi, acquisiti con spesa totalmente a carico della Azienda U.S.L., potrà avvenire purché sia possibile il riutilizzo previa individuazione della corrispondenza alle esigenze cliniche ed ambientali, e, attraverso l'impiego di personale tecnico dipendente o convenzionato sia effettuato il necessario ricondizionamento che ne assicuri l'igienicità e l'adeguatezza tecnica, e sia formalmente garantita la sicurezza e la funzionalità dei dispositivi nonché la fornitura delle necessarie istruzioni per l'uso dei dispositivi stessi.
10. Sempre con riferimento ai presidi per i quali sia possibile la cessione in comodato, anche al fine di garantirne il ricondizionamento, la regolare manutenzione, e la sicurezza, si ritiene che possa essere verificata, da parte delle Aziende, la possibilità di far ricorso ad un contratto di noleggio anziché di acquisto in proprietà;
11. Restano confermate le modalità in atto di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici sino a quando non si disporrà diversamente in attuazione del secondo comma dell'art. 9 del D.M. 332/99.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

12. Il Servizio sanità, in collaborazione con l'Agenzia regionale sanitaria è incaricato di effettuare il rilievo sistematico delle prescrizioni, della tipologia, quantità e spesa delle forniture nonché il monitoraggio delle tariffe corrisposte dalle Aziende U.S.L. per i dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99.
13. I Direttori Generali delle Aziende U.S.L. dovranno attivare appositi sistemi di controllo incaricati di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte dei medici prescrittori, delle ditte fornitrici e degli uffici incaricati della gestione delle relative procedure.
14. Il Dirigente del Servizio sanità è autorizzato a costituire un apposito gruppo di lavoro con personale delle Aziende U.S.L., senza oneri per il bilancio regionale, allo scopo di monitorare l'efficacia delle disposizioni esistenti e quindi individuare modalità che, semplificando le procedure in atto, realizzino la compatibilità tra le risorse disponibili e il soddisfacimento delle reali esigenze degli assistibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Cardoni)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerate le motivazioni indicate nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. ssa ~~M. Rita Materazzi~~)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ~~Mario Conti~~)

(Dott. Bruno BRANDONI)